

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23192 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: ANGARANO ROSANNA
Data pubblicazione: 14/07/2026

Processo tributario –
comunicazione udienza di
trattazione.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9676/2025 R.G. proposto da:

TRASPORTI SOC. COOP., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sciarretta Roberto, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Quinto

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore* rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE GIUST. TRIB. II GRADO PUGLIA, n. 3668/2024, depositata il 30/10/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026 dal Consigliere Rosanna Angarano.

FATTI DI CAUSA

1. Trasporti Soc. Coop. impugnava innanzi alla C.t.p. di Bari quattro avvisi di accertamento con i quali, per gli anni dal 2012 al 2015 l'Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione un maggior imponibile.

La C.t.p. accoglieva il ricorso solo parzialmente.

Entrambe le parti proponevano appello, ma i gravami venivano iscritti a ruolo separatamente. La Corte di secondo grado, riuniti gli appelli, rigettava quello del contribuente ed accoglieva quello dell'Amministrazione.

2. Avverso la sentenza di secondo grado la società ha proposto ricorso per cassazione nei confronti dell'Agenzia delle entrate che si è difesa a mezzo controricorso; a seguito della comunicazione della proposta di definizione accelerata ex art. 380-*bis* c.p.c. la ricorrente ha insistito per la decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo la contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza per violazione degli artt. 31 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992.

La ricorrente si duole della mancata comunicazione dell'avviso di trattazione relativo all'appello dell'Agenzia delle entrate (RG 1267/2020), iscritto separatamente a ruolo, avendo ricevuto comunicazione relativa al solo giudizio relativo al proprio appello (RG 1198/2020).

2. Il motivo è infondato.

2.1. La stessa ricorrente riferisce di aver ricevuto, in data 19 ottobre 2023, l'avviso di trattazione, per l'udienza del 5 dicembre 2023, del giudizio n. RG 1198/2020 (relativo al proprio appello); di avere, in data 24 ottobre 2023, presentato alla Corte istanza con la quale aveva

evidenziato che anche l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello avverso la medesima sentenza, con atto depositato in data 15 maggio 2020, al quale era stato erroneamente attribuito un diverso numero di ruolo, sebbene, trattandosi di appello da qualificarsi come incidentale, avrebbe dovuto essere inserito nel primo procedimento (R.G.A. 1198/2020); di aver chiesto la riunione dei due procedimenti (R.G.A. 1198/2020 e R.G.A. 1267/2020) in quanto aventi ad oggetto le impugnazioni avverso la medesima sentenza.

Risulta, altresì, dalla sentenza impugnata che la Corte di secondo grado, davanti alla quale venivano chiamati contestualmente entrambi i ricorsi, provvedeva a riunirli in udienza e che i difensori delle parti, entrambe presenti, insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

2.2. Così ricostruita la vicenda processuale, deve escludersi che vi sia stato alcun vizio del procedimento per omessa comunicazione dell'udienza di trattazione la quale, se pure è avvenuta con l'indicazione di uno solo dei due numeri di registro generale, si è svolta con riferimento ad entrambe le impugnazioni – per di più in accoglimento dell'istanza della stessa parte che assume la lesione del diritto di difesa – e alla presenza dei difensori.

Si verte, pertanto, in una situazione in tutto dissimile da quella in cui sia stata omessa la comunicazione dell'udienza trattazione. La causa era unica e, infatti, l'art. 335 c.p.c., che dispone l'obbligo di riunire le impugnazioni proposte separatamente avverso la medesima sentenza, detta una regola che scaturisce dal principio dell'unità del giudizio di impugnazione.

Inoltre, l'erronea attribuzione di un secondo numero di registro generale è stata sanata attraverso la riunione, avvenuta su sollecitazione della ricorrente e nel contraddittorio delle parti.

Trattasi, pertanto, di un errore che non è idoneo a determinare la nullità del procedimento e della sentenza; lo stesso, infatti, per un verso, non attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio ed al rispetto del diritto di difesa e, per altro verso, è stato comunque sanato, con conseguente raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., attraverso l'accoglimento della richiesta della stessa ricorrente. L'istanza, infatti, ha portato a riunire i due procedimenti e a trattare congiuntamente i gravami all'udienza indicata nella comunicazione di cancelleria e alla presenza dei difensori che non hanno mosso obiezione alcuna. Pertanto, vi è stato il pieno raggiungimento di ogni scopo processualmente rilevante e la discussione orale si è tenuta nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Poiché la decisione è conforme alla proposta di definizione, la parte ricorrente va condannata al pagamento, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., di una somma in favore della controricorrente, liquidata in dispositivo, nonché, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento dell'ulteriore somma, liquidata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende, in virtù del richiamo a tali disposizioni operato dall'art. 380-*bis* c.p.c.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 18.000,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito, oltre ad euro 18.000,00 ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.; condanna la ricorrente al pagamento di euro 5000,00, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 1° luglio 2026.

Il Presidente
Andreina Giudicepietro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale